



N. 29 - aprile 2014

Decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ([A.S. n. 1417](#))

Il decreto-legge in esame reca alcune novelle ed integrazioni alla disciplina sul completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, posta dall'[art. 3-ter del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 febbraio 2012, n. 9](#), e successive modificazioni.

In primo luogo, si proroga (**comma 1, lettera a**), dell'**articolo 1**) dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 il termine per la definitiva sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari¹ con le nuove strutture sanitarie, conformi ad ulteriori requisiti rispetto a quelli già previsti per le strutture residenziali psichiatriche. Tali requisiti specifici (strutturali, tecnologici ed organizzativi) sono stati stabiliti con il [D.M. 1° ottobre 2012](#). Esso prevede tra l'altro - in conformità con i criteri posti dal [comma 3 del citato art. 3-ter del D.L. n. 211](#) - che la gestione all'interno delle nuove strutture sia di esclusiva competenza sanitaria e che, per l'attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna (per la quale è esclusa la competenza sia del Servizio sanitario nazionale sia dell'Amministrazione penitenziaria), le regioni e le province autonome, ove necessario, attivino specifici accordi con le prefetture, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza.

Si ricorda che, in base al [comma 4 del citato art. 3-ter del D.L. n. 211](#), e successive modificazioni, a decorrere dal termine oggetto della presente proroga, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguibili esclusivamente all'interno delle nuove strutture (l'assegnazione a casa di cura e custodia rappresenta una misura di sicurezza che si esegue all'interno del complesso dell'ospedale psichiatrico giudiziario o delle nuove strutture summenzionate). Resta fermo che le persone che abbiano cessato di essere socialmente pericolose devono "essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale".

L'**articolo 1, comma 1, lettera b**), del decreto-legge in conversione interviene sul citato [art. 3-ter del D.L. n. 211 del 2011](#), aggiungendo un periodo al comma 4 di tale articolo. Con tale nuova previsione si stabilisce che il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sor-

¹ Si ricorda che gli ospedali psichiatrici giudiziari attualmente esistenti sono ubicati nei seguenti comuni: Aversa (CE), Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Castiglione delle Stiviere (MN), Montelupo Fiorentino (FI), Napoli, Reggio nell'Emilia.

veglia quando interviene ai sensi dell'art. 679² del codice di procedura penale.

La disposizione in esame si limita in parte ad esplicitare, sul piano della formulazione legislativa, quanto già costituisce norma vigente per effetto della sentenza della Corte costituzionale [n. 253 del 2003](#), che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 222 del codice penale nella parte in cui precludeva al giudice - che in concreto ravvisa l'inidoneità della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a rispondere alle esigenze di cura e tutela della persona interessata, da un lato, e di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale dall'altro lato - di adottare un'altra fra le misure previste dalla legge, e in specie la misura della libertà vigilata, accompagnata, ai sensi dell'art. 228, secondo comma, del codice penale, da prescrizioni idonee nella specie ad evitare le occasioni di nuovi reati. Peraltro, per effetto della nuova previsione, la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario potrà essere applicata solo quando siano positivamente acquisiti elementi dai quali risulti che ogni altra misura diversa non sia idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla pericolosità sociale della persona interessata, mentre per effetto della ricordata sentenza della Corte costituzionale il giudice disponeva la misura del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario salvo che questa risultasse inidonea a rispondere alle predette esigenze. Ne consegue che la previsione qui introdotta parrebbe avere una portata inno-

vativa con riferimento ai casi dubbi, nei quali da ora in poi il giudice dovrà optare per la misura di sicurezza non detentiva in luogo del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, il cui ambito applicativo dovrebbe quindi risultare ulteriormente ristretto.

Il **comma 2 dell'articolo 1** del decreto-legge in esame prevede che le regioni e le province autonome comunichino al Ministero della salute, al Ministero della giustizia ed al comitato paritetico interistituzionale in materia di sanità penitenziaria (istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome³), entro il 1° ottobre 2014, lo stato di realizzazione (anche mediante riconversione) delle nuove strutture sanitarie in oggetto nonché le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Si prevede altresì che, qualora dalla comunicazione della regione risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e quello delle iniziative suddette sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il termine summenzionato del 31 marzo 2015, il Governo provveda in via sostitutiva. Si ricorda che l'ipotesi di intervento sostitutivo è già contemplata dalla normativa in materia fino ad ora vigente⁴, per l'ipotesi di mancato rispetto del termine di completamento del programma regionale relativo al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Per la procedura sostitutiva trovano applicazione le norme generali di cui all'[art. 8 della L. 5 giugno 2003, n. 131](#)⁵, insieme con la norma specifica⁶ secondo cui, il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i

² Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 679: "Art. 679 (Misure di sicurezza) 1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell'articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere. 2. Il magistrato di sorveglianza sovrintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali .".

³ Il comitato è stato previsto [dall'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008](#), ai fini dell'attuazione delle linee guida in materia di sanità penitenziaria (riguardo al suddetto [D.P.C.M. 1° aprile 2008](#), cfr. *infra*).

⁴ Cfr. il comma 9 del citato [art. 3-ter del D.L. n. 211](#), e successive modificazioni.

⁵ [L'art. 8 della L. n. 131 del 2003](#) è richiamato - insieme con il relativo principio di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione - dal citato comma 9 dell'[art. 3-ter del D.L. n. 211](#), e successive modificazioni.

⁶ Di cui al citato comma 9 dell'[art. 3-ter del D.L. n. 211](#), e successive modificazioni.

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nomina commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendano necessari gli interventi sostitutivi in oggetto.

Il **comma 3** quantifica nella misura di 4,38 milioni di euro per il 2014 e di 1,46 milioni per il 2015 gli oneri derivanti dalla proroga di cui al **comma 1, lettera a)**. Tali oneri - come specifica la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto - riguardano le spese che, nel prolungamento della fase transitoria, ricadranno sul Ministero della giustizia per i compiti residui (dopo il trasferimento⁷ delle relative funzioni sanitarie ai Servizi sanitari regionali⁸) che competono al Dicastero nella gestione degli ospedali psichiatrici giudiziari (ad esclusione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, la cui gestione fa ora capo interamente alla Regione Lombardia⁹). Ai fini della copertura finanziaria degli oneri suddetti, il **comma 3** riduce nelle misure corrispondenti, per i medesimi anni 2014 e 2015, le risorse stanziare per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

A cura di:

M. Bracco

F. Cavallucci

⁷ In base al [D.P.C.M. 1° aprile 2008](#) ed ai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, nelle sedute del 20 novembre 2008, del 26 novembre 2009 e del 13 ottobre 2011.

⁸ La citata relazione tecnica ricorda che tale trasferimento non risulta completato con riferimento alla Regione Sicilia (e, quindi, con riferimento all'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto).

⁹ Cfr. la citata relazione tecnica.

L'ultima nota breve:

[L'introduzione in Francia del divieto di cumulo tra mandato parlamentare e funzioni esecutive locali](#)
[Marzo 2014](#)
[\(n. 28 - marzo 2014\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it